

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

12/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

## INDICE

|                                                                                                                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori (Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2009) – approvato il decreto</b> | <b>2</b> |
| <b>Ministero dell’Interno:</b>                                                                                                                                                                 | <b>3</b> |
| - <b>Cittadini UE – Determinazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno;</b>                                                                                                      |          |
| - <b>Nuovi chiarimenti in materia di ricongiungimento familiare</b>                                                                                                                            |          |
| <b>Rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale – Circolare F.L. 3/2009, scadenza del termine: 28 febbraio 2009</b>                                                                         | <b>4</b> |
| <b>Assenze per malattia - ulteriori chiarimenti della Funzione Pubblica – Parere n. 2/2009</b>                                                                                                 | <b>5</b> |
| <b>Assegni per il nucleo familiare e di maternità concessi dai Comuni – nuovi importi delle prestazioni sociali – Circolare INPS n. 19 del 16 febbraio 2009</b>                                | <b>6</b> |
| <b>Applicabilità dell’aliquota IVA ridotta per lavori di restauro e risanamento conservativo – Il parere dell’Agenzia delle Entrate n.41/e del 17 febbraio 2009</b>                            | <b>6</b> |

## **Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori (Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2009) – approvato il decreto**

Nella seduta del 20 febbraio 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge per l'adozione immediata di misure di contrasto a reati con particolare riferimento a quelli legati a violenza sessuale.

Il decreto contiene norme che prevedono tra l'altro:

- l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere per taluni reati (violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, prostituzione minorile e pedopornografia, turismo sessuale);
- l'esclusione dei benefici dell'affidamento in prova e della semilibertà per i condannati;
- istituzione di un numero verde per le vittime.

Per quanto concerne le misure di interesse per gli Enti Locali, il decreto contiene particolari misure di prevenzione quali la possibilità per i sindaci, previa intesa coi Prefetti, di avvalersi di forme di collaborazione da parte di associazioni di cittadini utili a segnalare casi di disagio sociale o che possano recare pregiudizio alla sicurezza. I Sindaci dunque potranno istituire forme di controllo del territorio attraverso la collaborazione con le forme di volontariato che potranno svolgere compiti di sorveglianza e monitoraggio del territorio e saranno dotate di telefonini e ricetrasmittenti con cui avvertire le forze dell'ordine.

Sarà un decreto del ministro dell'Interno, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, a determinare gli «ambiti operativi» del provvedimento

Tutte le disposizioni di interesse per i Comuni sono contenute all'art. 6 del decreto che di seguito riportiamo:

### Articolo 6 (Piano straordinario di controllo del territorio).

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, nell'art. 61, comma 22 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei Vigili del Fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole " con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009", contenute nell'ultimo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri della Funzione pubblica, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009".

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di 100 milioni di euro, al fondo

per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione di cui alla Missione Fondi da ripartire - Programma Fondi d'assegnare - cap 3001 del bilancio del Ministero dell'interno, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico.

3. I Sindaci possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, previa intesa con il Prefetto che ne informa il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono determinati gli ambiti operativi, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.

5. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di video sorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

6. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di video sorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

## **Ministero dell'Interno:**

- **Cittadini UE – Determinazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno;**
- **Nuovi chiarimenti in materia di ricongiungimento familiare**

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali, ha diffuso la circolare n. 7/2009, con la quale, facendo seguito alla precedente circolare n. 13/2008, informa dell'avvenuto aggiornamento dell'importo annuale dell'assegno sociale. Tale importo, fissato per il 2009 in € 5.317,65, costituisce il parametro di riferimento per la determinazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea che non svolge attività lavorativa e degli eventuali familiari a carico, ai sensi dell'art. 9 comma 3 lett. b) del decreto legislativo n. 30/2007.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti in materia di Ricongiungimenti familiari in base all'articolo 29 del Testo Unico sull'immigrazione, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008.

I chiarimenti contenuti nelle circolari riguardano:

- gli obblighi relativi alla copertura dei rischi sanitari sul territorio nazionale;
- stipula di un'assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio sanitario nazionale cui è tenuto chi chiede il ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni;
- il rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare a favore di stranieri segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (Sis);

Per quanto riguarda la richiesta di ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni, con la circolare protocollo n. 737 il Dipartimento informa che è ancora in fase istruttoria il decreto del ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza sociale con cui viene determinato l'importo del contributo per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, alternativa alla stipula di una polizza sanitaria.

In attesa del decreto, gli interessati devono, pertanto, stipulare l'assicurazione a copertura dei rischi di malattia, infortunio e maternità.

Per l'ipotesi in cui il ricongiungimento venga, invece, richiesto per un familiare che risulta iscritto nel Sis, il Dipartimento sottolinea nella circolare protocollo n.738 l'opportunità che gli Sportelli unici accertino il possesso dei requisiti di reddito e alloggio da parte del richiedente prima che venga avviato presso la Rappresentanza diplomatica competente l'iter per la cancellazione dell'espulsione che risulta a carico del familiare.

### **Rimborso dell'IVA sul trasporto pubblico locale – Circolare F.L. 3/2009, scadenza del termine: 28 febbraio 2009**

Il Ministero dell'Interno ha diffuso la circolare n. 3 del 16 febbraio 2009 relativamente al rimborso dell'IVA sul trasporto pubblico locale, previsto dall'articolo 9, comma 4 della legge 7 dicembre 1999 n. 472.

Tale disposizione infatti prevede il rimborso agli enti locali da parte dello Stato dell'IVA per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Le modalità applicative e di erogazione del contributo sono state specificate con il decreto 22 dicembre 2000 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione, del Ministro delle finanze e del Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

Gli enti interessati sono tenuti alla presentazione delle certificazioni (finalizzate all'ottenimento dei rimborsi dell'iva) al Ministero dell'Interno, per il tramite delle prefetture - UTG territorialmente competenti.

Sono interessati tutte le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e le comunità montane, che abbiano conseguito maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale stipulati in applicazione all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Le certificazioni, da predisporre secondo i modelli allegati al decreto 22/12/2000 sopra citato, devono essere presentate entro i seguenti termini:

28 febbraio 2009 per quanto riguarda il dato presunto dell'IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico;

30 aprile 2009 per quanto riguarda il dato definitivo dell'IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico.

La circolare rammenta inoltre che il ritardo o la mancata presentazione della certificazione entro il termine del 28 febbraio comporta la mancata corresponsione, entro il 30 giugno del medesimo anno, della prima rata nel limite del 70 per cento dell'importo certificato.

Mentre la tardiva o mancata presentazione della certificazione entro il termine del 30 aprile comporta la perdita del diritto alla corresponsione del contributo ed il recupero da parte del Ministero dell'Interno di quanto eventualmente versato in acconto.

## Assenze per malattia - ulteriori chiarimenti della Funzione Pubblica – Parere n. 2/2009

Il dipartimento della Funzione Pubblica, è nuovamente intervenuto a fornire chiarimenti in relazione alle assenze per malattia dei dipendenti (art. 71 dl 112/2008).

In particolare è stato chiarito quanto segue:

- 1) Modalità attuative nel caso in cui il dipendente assente per malattia presenti attestazione del medico curante che dichiara incompatibile la patologia con l'obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità:

In questo caso il dipartimento ricorda che prima ancora del decreto 112, sulla base delle norme contrattuali, il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'Amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione. (art. 21 commi 12 e 13 CCNL 16/07/1995).

Prosegue il dipartimento affermando che "deve essere considerata la possibilità di richiedere al dipendente di dare preventiva comunicazione all'Amministrazione dei giustificati e documentati motivi, in base ai quali si allontana dal domicilio fiscale, al fine di disporre la richiesta all'ASL per la visita di controllo, nel corso di tutto il periodo di assenza per quell'evento di malattia".

- 2) Obbligatorietà della visita fiscale anche per un solo giorno di assenza:

L'art. 71 comma 3 del dl 112 prevede che il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente deve essere disposto anche nel caso di assenza di un solo giorno, fatte salve tuttavia le esigenze funzionali ed organizzative degli Uffici.

In sostanza, afferma il dipartimento, la visita fiscale è sempre obbligatoria, tuttavia tale obbligo deve conciliarsi con la peculiare condizione in cui si trova ad operare l'Amministrazione per: "particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata" (circolare ministeriale n. 7/2008).

- 3) Voci retributive non correlate al trattamento economico fondamentale:

In relazione all'oggetto il dipartimento conferma che l'indennità ad personam per incarichi dirigenziali e l'indennità di posizione organizzativa, non essendo qualificate contrattualmente come voci del trattamento fondamentale, sono da considerarsi utili ai fini della decurtazione prevista dall'art. 71 dl. 112.

## **Assegni per il nucleo familiare e di maternità concessi dai Comuni – nuovi importi delle prestazioni sociali – Circolare INPS n. 19 del 16 febbraio 2009**

A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2009, dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (3.2%) da applicarsi, per l'anno 2007, alle prestazioni di cui all'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'art. 74 del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151 (assegni per il nucleo familiare e di maternità rilasciati dai Comuni), l'INPS con circolare n. 19 ha comunicato quanto segue:

### **Assegno per il nucleo familiare**

L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2009 è pari, nella misura intera, a Euro 128,89.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a Euro 23.200,30.

Ovviamente, per l'assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2008, per i procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2008.

### **Assegno di maternità**

A seguito del suddetto incremento ISTAT, l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2009 al 31.12.2009 è pari a Euro 309,11 per complessivi Euro 1.545,55.

Il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2009 al 31.12.2009, è pari a Euro 32.222,66.

Le operazioni di riparametrazione dell'I.S.E. dei nuclei familiari con diversa composizione e il calcolo della misura delle prestazioni da erogare sono effettuati secondo le procedure di cui all'allegato A al Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 come modificato dal Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337.

## **Applicabilità dell'aliquota IVA ridotta per lavori di restauro e risanamento conservativo – Il parere dell'Agenzia delle Entrate n.41/e del 17 febbraio 2009**

Rispondendo ad una istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire limiti e modalità applicative dell'aliquota iva per lavori di restauro e risanamento conservativo.

In particolare, l'Agenzia afferma che:

" il n. 127-*quaterdecies*), della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, prevede l'applicazione dell'aliquota Iva del 10 per cento, tra l'altro, per la realizzazione degli interventi di

recupero di cui alle lettere c) e d) ed e) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457, concernenti interventi di:

- *restauro e di risanamento conservativo* (cfr. lett. c);
- *ristrutturazione edilizia* (cfr. lett. d);
- *ristrutturazione urbanistica* (cfr. lett. e).

Per quanto concerne gli interventi di «restauro e risanamento conservativo» e quelli di «ristrutturazione edilizia»:

- *Gli interventi di restauro e risanamento conservativo*, sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano le destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio;
- *Gli interventi di ristrutturazione edilizia* sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Attraverso gli interventi di «ristrutturazione edilizia» è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente.
- Con riferimento agli *interventi di ristrutturazione urbanistica* di cui alla lett. e) dell'art. 31 della legge 457/1978, invece, l'elemento caratterizzante tale tipologia di interventi, consiste nella sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico edilizio, ovvero nell'eliminazione di alcune strutture edilizie esistenti (mediante demolizione di strutture fatiscenti) e nella realizzazione di altre diverse, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, che comprende la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Invero, è stata riconosciuta l'applicazione dell'aliquota ridotta in occasione dei seguenti interventi urbanistici:

- demolizione nel centro storico di un fabbricato degradato e costruzione sull'area di risulta di un parcheggio multipiano e di un fabbricato a uso abitativo (cfr. ris. min. n. 430395 del 24 settembre 1991);
- ampliamento di uno stabilimento inserito nel piano di recupero di un'intera zona sottoposta a tutela ambientale (ris. min. n. 501157 del 17 dicembre 1991);
- consolidamento o trasferimento di un intero centro abitato mediante la costruzione di un nuovo centro cittadino (ris. min. n. 501044 del 16 dicembre 1991).

Recentemente, inoltre, con riferimento a lavori relativi ad opere viarie la scrivente, con risoluzione n. 202/E del 19 maggio 2008, ha precisato che i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada, non essendo riconducibili nel concetto di «costruzione» (postulando quest'ultimo la realizzazione «*ex nova*» di un'opera edilizia), rappresentano una semplice miglioria o modifica dell'opera stessa e come tali non rientrano tra gli interventi che possono fruire dell'aliquota IVA ridotta.

Solo in relazione alla costruzione di marciapiedi e vialetti pedonali realizzati su strade residenziali, anche se successivamente alla costruzione della strada, è stato precisato che è applicabile l'aliquota IVA ridotta nella considerazione che trattasi di interventi inerenti opere di urbanizzazione primaria, ovvero strade residenziali. Premesso quanto sopra, in relazione ai lavori che la società istante dovrà realizzare, si ritiene che agli stessi sarà applicabile l'aliquota IVA ridotta di cui ai menzionati punti della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, solo qualora gli stessi presentino le caratteristiche necessarie per essere ricondotti tra gli interventi agevolabili nel senso sopra descritto.

Bergamo, 23 febbraio 2009

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord